

N. 5386/2018 R.G.A.C.



**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Verbale di udienza

Il giorno 19/06/2019, nella Seconda Civile civile del Tribunale di Nocera Inferiore, all'udienza del Giudice dott. Diego Dinardo, è chiamata la causa

TRA

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

- ATTORE

E

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

- CONVENUTO

Sono presenti:

L'Avv. MAGGIO FEDERICO, per l'attore il quale conclude chiedendo dichiararsi l'incompetenza del Tribunale in favore del tribunale di Napoli Sezione Imprese, nel merito insiste per la infondatezza del credito ingiunto

L'Avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e in caso di ritenuta competenza del tribunale di Napoli in funzione di tribunale delle imprese chiede di dichiararsi compensate le spese di lite.

Avv.ro Maggio si oppone alla compensazione delle spese di lite i virtù della sentenza della Cassazione n. 2359/2011 eccepisce la tardività delle memorie depositate da controparte.

E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Longobardi Valeria

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.

Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nocera Inferiore Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°5386 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

~~_____~~ rapp.ta e difesa dagli avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Padula alla via Nazionale n. 574;
Opponente

E

~~_____~~, rappresentato e difeso da ~~_____~~ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Angri alla via Semetelle n. 20;

Opposto

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.06.2019 le parti hanno concluso come da relativo verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

~~_____~~ proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1471/2018 in forza del quale le veniva intimato il pagamento del prezzo delle quote della Società costruzioni la casa Srl, cedutele in forza di atto per Notaio Tommaso D'Amato in data 13.11.2014, eccependo, l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale delle Imprese di Napoli ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lett. B del D.lgs n. 168/2003 e nel merito l'infondatezza della domanda.

Si costituiva ~~_____~~ opponendo alla preliminare eccezione di incompetenza osservando che oggetto della controversia non è il contratto di trasferimento delle quote sociali, ma il credito scaturente dallo stesso, evidenziando che nel caso comunque non si tratterebbe di una ipotesi di incompetenza per materia, ma di una ipotesi avente ad oggetto la

distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, nel merito insisteva per la fondatezza della domanda.

L'eccezione di incompetenza è fondata e meritevole di accoglimento.

Al riguardo giova osservare che ~~il Tribunale di Nocera Inferiore~~ agiva in giudizio con procedimento monitorio per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per il trasferimento in favore della opponente delle quote societarie della società "Costruzioni la casa Srl", trasferite con atto a firma del Notaio Tommaso d'Amaro del 13.11.2014.

Ebbene l'articolo 3 comma 2 lett. B del D.lgs n. 168/2003 dispone la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale allorchè si tratti di controversie relative al "trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni o i diritti inerenti".

Orbene risultando evidente che la domanda di accertamento della sussistenza del credito involge necessariamente anche la verifica dell'esistenza e della validità del negozio con cui è stato disposto il trasferimento delle quote sociali della Soc Costruzioni la Casa Srl, che rappresenta la causa petendi del presente giudizio, deve concludersi per incompetenza del tribunale in epigrafe.

Alla declaratoria di incompetenza consegue necessariamente la revoca del d.i. opposto, cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372.

Sul punto giova inoltre ricordare che il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non essendo una decisione soltanto sulla competenza, ma anche sulla caducazione del d.i. opposto non deve essere pronunciato con la forma conclusiva della ordinanza, di cui all'art 279 I co cpc come modificato dall'art 46 della legge 18.06.2009 n. 69, ma con sentenza cfr Cassazione 14594/2012.

In ordine alle spese, si ritiene che la particolare complessità della materia e l'originalità delle questioni trattate giustifichi la loro integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice unico Diego Dinardo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di imprese, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio a norma dell'art. 50 c.p.c;
2. Revoca il d.i. opposto n. 1471/2018 Rg pronunciato dal Tribunale in epigrafe;
3. Dichiarare compensate le spese di lite.

Così deciso in Nocera Inferiore il 19.06.2019

Il Giudice
(dott.re Diego Dinardo)